



Allegato alla Deliberazione n. 27 del 7/3/2024

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI GIOCATTOLI.**

**TRA**

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

*da una parte*

**E**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

*dall'altra parte*

**VISTO**

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accertamento e vigilanza del mercato, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- il D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 cit. e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;
- la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- il D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 di attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
- il Regolamento (UE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 18, par. 5 del Regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 1, par. 1 del Regolamento (UE) 2019/1020 pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del

- mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'art. 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali, tra gli altri, la salute, la sicurezza in generale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 11, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/1020 le autorità di vigilanza del mercato eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio;
- il punto 7 dell'allegato I del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, individua nel Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "Ministero") l'autorità di vigilanza competente dell'applicazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del consiglio, sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo D.lgs. di attuazione n. 54 del 2011;
- il Ministero, in base all'art. 29 del D.lgs. n. 54 del 2011 esercita le sue funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i.;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 2, comma 2 lett. c) della L. 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente prevista dalla legge;
- l'art. 7 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

–

#### **CONSIDERATO CHE**

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti ora previsti nel Regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2024 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei prodotti che la Commissione europea, nell'ultimo rapporto Rapex disponibile (anno 2022), ha annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e cioè i giocattoli;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei *prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo (aggiornato il 7 agosto 2021 e il 23 novembre 2021) da ultimo aggiornato il 22 giugno 2023 per definire i contenuti dei summenzionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo sui giocattoli;
- per la definizione analitica delle attività, il 7 novembre 2023 l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero una proposta di progettazione esecutiva di dettaglio, su cui il Ministero ha espresso parere favorevole in data 6 dicembre 2023;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle maggiormente impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono assicurare la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all' iniziativa programmata.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo all'anno 2024 e finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di giocattoli ai requisiti di sicurezza e di salute previsti nell'ambito del D.Lgs. n. 11 aprile 2011, n. 54 e nel Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Nell'ambito del Programma, è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato n.1 formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico:

– **Programma settoriale di vigilanza del mercato**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale, definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

– **Campionamento**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica, altresì, le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

– **Convenzione quadro con i Laboratori accreditati**

Unioncamere, per il tramite della società Dintec, cura i rapporti convenzionali con Laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli sui prodotti oggetto della presente convenzione.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli sui prodotti oggetto della presente convenzione.

– **Indicazioni operative e schede di prodotto**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione e mette a disposizione le schede tecniche di prodotto a supporto delle attività ispettive. L'avvio dei controlli non è vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

– **Assistenza tecnico-giuridica**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica segreteria.legislativo@unioncamere.it .

– **Supporto informativo**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

– **Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato**

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

– **Erogazione delle risorse economiche**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n.1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali:

**a) Programma settoriale di vigilanza del mercato**

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

**b) Campionamento**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

**c) Convenzione con i laboratori accreditati**

La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione previsti nella presente convenzione a Laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il Laboratorio, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il Laboratorio e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare i controlli documentali e le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per gli specifici controlli da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

**d) Indicazioni operative e schede di prodotto**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli e le schede tecniche di prodotto.

**e) Supporto informativo**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

**f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

### **ART. 3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione. Sono riconosciute le ispezioni realizzate dalla CCIAA **a partire dal mese di gennaio 2023**

Ogni ispezione si compone tassativamente del controllo **visivo-formale, di analisi documentali sostanziali e analisi di campione su 4 prodotti**.

I controlli visivo-formali e documentali-formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a Laboratori accreditati e che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec o da soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per gli specifici controlli da realizzare.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI**

La Camera di commercio si impegna ad acquistare i prodotti **sia in luoghi fisici sia online**, utilizzando a tale scopo la procedura operativa elaborata dal Gruppo di lavoro Ministero-Sistema Camerale per la vigilanza online.

#### **ART. 5 I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

*Tab. 1 – Criteri di rimborso attività ispettiva*

ISPEZIONE		
Tipologie di prodotto	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA su 4 diversi prodotti	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 5 esemplari per ogni prodotto e per le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)
Bambole di plastica	€ 500,00	€ 187,50
Giocattoli in legno	€ 500,00	€ 187,50
Bolle di sapone	€ 500,00	€ 37,50
Costumi di carnevale	€ 500,00	€ 187,50

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo-formale, il controllo documentale e le analisi di campione **su quattro diversi prodotti**.

Sono ammissibili compensazioni economiche nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio così come indicato nell'Allegato 1.

Nel caso in cui il/i preventivo/i di spesa dell'acquisto prodotti e/o dei controlli documentali/analisi di campione superino il limite dell'importo massimo complessivo, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere. Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

## **ART. 6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO**

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

## **ART. 7 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Unioncamere.

## **ART. 8 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Entro il 30 giugno 2024 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo di posta certificata dell'Unioncamere ([unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)), la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute e adeguatamente documentate, tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

## **ART. 9 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

## **ART. 10 DURATA**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2024 salvo proroga.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati, liquidate le correlate spese e trasmessa la relativa rendicontazione ad Unioncamere con le modalità previste nell'art. 7 della presente convenzione.

## **ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario generale  
(Giuseppe Tripoli)

Per la **CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA  
di BRESCIA**

Il Segretario Generale  
(Massimo Ziletti)

## ALLEGATO N. 1.

### LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 27.150,00.

*Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Categoria di prodotti da sottoporre a vigilanza	Numero ispezioni assegnate alla CCIAA  Rimborso forfetario ispezione € 500,00 ciascuna	Totale rimborso per numero ispezioni svolte dalla CCIAA  (B=A * € 500,00)	Totale rimborso massimo per l'acquisto n. 4 prodotti e le spese di spedizione ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per i controlli documentali e per le analisi di campione n. 4 prodotti acquistati (IVA inclusa)  € 8.000,00	TOTALE rimborso massimo complessivo a beneficio della CCIAA  (E=B+C+D)
Giocattoli di legno	1	€ 500,00	€ 750,00	€ 8.000,00	€ 27.150,00
Bolle di sapone	1	€ 500,00	€ 150,00	€ 8.000,00	
Bambole di plastica	1	€ 500,00	€ 750,00	€ 8.000,00	

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr Massimo Ziletti)

**IL PRESIDENTE**  
(ing. Roberto Saccone)